

Regolamento

Accreditamento Fornitori

Prestazioni

Socio Assistenziali

Procedura di accreditamento prestazioni socio assistenziali

Comune di Villa San Pietro

Capofila del PLUS Area Ovest

Approvato con determinazione n.del responsabile del Plus Area Ovest



Premesse

- A. Il sistema di accreditamento, con erogazione delle prestazioni sociali attraverso “buoni servizio” è stato introdotto dalla Legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, ove all’articolo 17 prevede che “i comuni possono prevedere la concessione, su richiesta dell'interessato, di titoli validi per l'acquisto di servizi sociali dai soggetti accreditati del sistema integrato di interventi e servizi sociali”.
- B. La Regione Sardegna, con Legge 23 dell’anno 2015, definisce, all’articolo 41, il sistema di erogazione dei suddetti “titolo di acquisto”, definendo i requisiti fondamentali in capo ai soggetti accreditati, inseriti nella presente procedura.
- C. I suddetti “titoli” assumono anche la denominazione di “buoni di servizio” o “buoni di servizio sociale”.
- D. Il Plus Area Ovest intende attivare, a partire dall’anno 2017, l’erogazione dei servizi socio assistenziali, come definiti nel presente regolamento, e delle relative prestazioni sociali attraverso il sistema dei “buoni di servizio”. Ciò al fine di garantire una maggiore flessibilità nella costruzione dei piani assistenziali individuali e familiari, la libera scelta da parte dei cittadini utenti, la valorizzazione complessiva degli attori sociali territoriali e un regime di concorrenza, con conseguente incremento dei livelli qualitativi di servizio.

Il sistema dell’accreditamento dei servizi alla persona, nasce al fine di:

- assicurare livelli essenziali di assistenza su tutto il territorio dell’ambito;
- realizzare progetti di aiuto personalizzati, nel rispetto delle differenze, delle volontà e degli stili di vita, sulla base di un ventaglio differenziato di opportunità;
- porre il cittadino ed il nucleo familiare al centro del sistema di servizi;
- garantire ad ogni utente l’esercizio del diritto di scelta;
- collegare la qualità dei servizi alla qualità del lavoro in un’ottica di sviluppo locale;
- assicurare un uso ottimale delle risorse impiegate;
- assicurare un sistema di valutazione delle prestazioni dei soggetti erogatori;
- garantire un elevato livello qualitativo del servizio offerto;
- garantire e sviluppare la qualità dei fornitori e l'efficienza degli interventi attraverso una qualificata concorrenza tra i possibili erogatori, a parità di condizioni;
- assicurare omogeneità nelle modalità di gestione ed erogazione delle prestazioni dei servizi di socio assistenziali nel territorio dell’ambito;

L’utente potrà esercitare la facoltà di scelta e la partecipazione attiva alla verifica di qualità dei servizi. L’utente avrà diritto di essere informato sulle caratteristiche dei fornitori accreditati, sulle modalità di erogazione dei servizi e sulla tipologia delle prestazioni offerte attraverso la Carta dei Servizi, al fine di esercitare consapevolmente il diritto di scelta.

- E. Tutti i soggetti accreditati per ciascun servizio, prestazione o intervento oggetto di accreditamento saranno pubblicati all’interno di registro, da diffondere alla comunità dei soggetti beneficiari, al fine di meglio identificare il fornitore specializzato presso cui “spendere” i propri buoni di servizio afferenti il proprio progetto assistenziale individuale.
- F. Il Comune di Villa San Pietro, capofila del PLUS Area Ovest, intende procedere all’individuazione di operatori economici e non, specializzati, da accreditare secondo le modalità individuate nel presente Regolamento, per l’erogazione di prestazioni socio assistenziali, domiciliari ed extra

domiciliari, comprese le prestazioni di inclusione attiva di cui al PON "Inclusione", Sostegno per l'inclusione attiva (SIA) - Azione 9.1.1, in favore di soggetti in condizione di fragilità, beneficiari di politiche socio assistenziali gestite da tutti Comuni afferenti all'ambito PLUS OVEST, in forma associata.

- G. Per la definizione dei requisiti di partecipazione alla presente procedura e degli standard di qualità delle prestazioni, si è fatto riferimento, al D.M. 21 maggio 2001, n. 308, Regolamento concernente "Requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma dell'articolo 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328", al Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e alla suddetta Legge Regionale. A tal riguardo, si specifica che la presente procedura non costituisce una procedura per l'aggiudicazione di un appalto pubblico, quanto piuttosto un procedimento di accreditamento di fornitori qualificati che possono erogare i servizi e le prestazioni definite dal presente regolamento a favore degli utenti dell'ambito del Plus Area Ovest beneficiari di contributi e/o progetti pubblici. In ragione di ciò sono ammessi a partecipare alla procedura solo soggetti non costituiti in RTI e/o consorzi ordinari e non è possibile fare riferimento all'istituto dell'avvalimento, istituti specifici e limitati alle procedura di gara disciplinate dal suddetto D. Lgs. 50/2016.
- H. La presente procedura è estesa a tutti gli enti di natura pubblica e privata, profit e non profit, ivi comprese le Associazioni di volontariato, di promozione sociale ed i liberi professionisti in possesso dei necessari requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, economico e finanziario, tecnico – professionale, definiti nei successivi paragrafi.
- I. La definizione delle tariffe di accreditamento afferenti le prestazioni di natura socio assistenziali, come descritte ai successivi paragrafi, è corrispondente alle previsioni della Tabella del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali relativa ai Costi del lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio sanitario assistenziale educativo e di inserimento lavorativo – cooperative sociali.
- J. L'elenco dei fornitori accreditati è strutturato in modo che ogni fornitore che ha i requisiti si possa iscrivere in ogni momento, salvo i casi di decadenza dall'iscrizione previsti dal presente Regolamento e fatto salvo specifico atto che ne dichiari l'annullamento.
- K. Sia nella gestione della procedura di accreditamento che nella fase di erogazione delle prestazioni da parte dei soggetti accreditati è d'obbligo l'utilizzo della piattaforma informatica utilizzata dal Plus Ovest.
- L. L'elenco dei fornitori accreditati potrà essere utilizzato anche quale elenco degli operatori economici indicato dall'articolo 36 "Contratti sotto soglia" del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, (Nuovo Codice degli appalti), per l'eventuale affidamento dei servizi sociali e socio assistenziali, oggetto del presente accreditamento, attraverso procedura negoziata previa consultazione dei medesimi operatori.

Soggetto proponente

COMUNE DI VILLA SAN PIETRO – UFFICIO DI PIANO PLUS AREA OVEST
Piazza San Pietro n. 6 09010 VILLA SAN PIETRO
Tel. 070/90 770 110 – 113 Fax 070/90 74 19

Indirizzi internet: www.comune.villasanpietro.ca.it; www.plusareaovest.it
e -mail: plusareaovest@comune.villasanpietro.ca.it
Posta Elettronica Certificata: plusareaovest@comunevillasanpietro.postecert.it
Responsabile del Plus Area Ovest: Dott.ssa Cristiana Floris

1. Oggetto dell'accreditamento

1.1 L'elenco delle Prestazioni Socio Assistenziali e di ciascun Servizio oggetto della Procedura di Accredittamento, è sotto riportato.

1.2 Il contenuto, i requisiti e gli standard di qualità di ciascun Servizio sono analiticamente descritti nelle corrispondenti Schede, allegate al presente Regolamento di cui sono parte integrante:

Allegato 1 – Descrizione prestazioni.

Allegato 2 – Fasi di erogazione e Parametri di qualità prestazioni.

COD	Sub COD	Categoria Prestazione	Servizi Socio Assistenziali ed Educativi
A		Servizi domiciliari di base	
	A.1		Servizi di assistenza domestica generica
B		Servizi Professionali	
	B.1		Servizi di assistenza familiare (operatori iscritti nel registro assistenti familiari plus area ovest, 200 ore di formazione o 1 anno di esperienza nel settore documentata)
	B.2		OSA – Servizi di Operatore Socio Assistenziale specialista
	B.3		Mediatore dei conflitti
	B.4		Mediazione interculturale
	B.5		Servizi di supporto psicologico
	B.6		Servizi di Educativa Professionale
C		Facilitazione alla domiciliarità	
	C.1		Servizi di incontro famiglia / assistente familiare
	C.2		Centri assistenza fiscale e consulenza del lavoro
	C.3		Servizi di somministrazione assistenza familiare
	C.4		Servizi di formazione e aggiornamento professionale
	C.5		Servizi di piccola manutenzione domestica
D		Servizi di aiuto personale di natura volontaristica e non.	
	D.1		Trasporto sociale
	D.2		Consegna Pasti a domicilio

	D.3		Servizi di aiuto personale
E		Servizi e strutture a ciclo diurno extra domiciliare	
	E.1		Strutture a ciclo diurno ricomprese nel DPGR della Regione Sardegna n.4 del 22/07/2008 e nella Delib.G.R. n. 33/36 del 8.8.2013
	E.2		Centri di animazione e aggregazione
	E.3		Centro per attività sportiva di socializzazione (pet therapy, ippoterapia, attività natatoria, ginnastica dolce, etc.), di prevenzione di rallentamento alla degenerazione motoria e intellettuale e valorizzazione del potenziale
F		Strutture residenziali autorizzate al funzionamento	
	F.1		Strutture residenziali a carattere comunitario ricomprese nel DPGR della Regione Sardegna n.4 del 22/07/2008 nella Delib.G.R. n. 33/36 del 8.8.2013
	F.2		Strutture residenziali integrate ricomprese nel DPGR della Regione Sardegna n.4 del 22/07/2008.
	F.3		RSA (Residenze Sanitarie Assistenziali) ricomprese nel DGR n. 25/6 del 13.06.2006 e nella Delib. G.R. 5/31 del 28.1.2016
G		Strutture 0 - 6	
	G.1		Servizi di accoglienza, educativi e di cura dei bambini in età pre scolare di cui al D.P.Reg. 22-7-2008 n. 4 Regolamento di attuazione dell'articolo 43 della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 e alla Delib.G.R. n. 33/36 del 8.8.2013 e alla Delib.G.R. n. 28/11 del 19.6.2009 con modifiche ed integrazioni alla Delib.G.R. n. 62/24 del 14.11.2008.
H		Supporti	
	H.1		Fornitura ausili e presidi
	H.2		Fornitura strumenti di domotica
	H.3		Interventi di accessibilità domiciliare e adattabilità veicoli
I		Percorsi per l'inclusione attiva	
	I.1		Servizi di Accesso e Informazioni
	I.2		Servizi di Orientamento di primo livello

	I.3		Facilitazione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro
	I.4		Orientamento specialistico
	I.5		Accesso ai percorsi di accompagnamento al lavoro. Sostegno all'inserimento lavorativo.
	I.6		Servizi di orientamento e sostegno all'inserimento lavorativo Legge 68/1999
	I.7		Sostegno alla creazione di impresa
	I.8		Servizi a carico del Soggetto Promotore per l'avvio e l'attuazione di tirocini formativi e di orientamento finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l'occupabilità dei giovani nel percorso di transizione tra scuola, università e lavoro, mediante una formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro.
	I.9		Servizi a carico del Soggetto Promotore per l'avvio e l'attuazione di Tirocini formativi di inserimento e/o reinserimento al lavoro
	I.10		Servizi a carico del Soggetto Promotore per l'avvio e l'attuazione di tirocini finalizzati all'inclusione sociale, l'autonomia e la riabilitazione a favore delle persone prese in carico da servizi sociali professionali e/o sanitari competenti
	I.11		Servizi di formazione mirata all'inserimento lavorativo
	I.12		Inserimento in cooperative sociali di tipo B
L		Prestazioni integrative Home Care Premium	
	L.1		Servizi professionali domiciliari
	L.2		Servizi e strutture a carattere extradomiciliare (centri socio educativi riabilitativi diurni, centri diurni per anziani, centri di aggregazione sociale)
	L.3		Servizi di assistenza domestica generica - sollievo
	L.4		Trasporto sociale-trasferimento assistito
	L.5		Consegna pasti a domicilio
	L.6		Supporti- Fornitura ausili e presidi strumenti di domotica
	L.7		Percorsi di integrazione scolastica

	L.8	Strutture sociali residenziali
--	-----	--------------------------------

2. Richiedenti ammessi alla procedura di accreditamento

2.1 Possono richiedere l'accreditamento, per uno o più servizi oggetto della procedura:

Cod.	Tipologia
IMP	Imprenditori individuali
SNC	Società in nome collettivo
SAS	Società in accomandita semplice
SOCAP	Società di capitali
COOP	Società Cooperative
COOP SOC	Cooperative Sociali
ORGVOL	Organizzazioni di volontariato
APS	Associazioni di promozione sociale
AFI	Associazioni, Fondazioni e altre istituzioni a carattere privato non a scopo di lucro
PROF	Professionisti
CON	Consorzi stabili o di cooperative che eseguono in proprio le prestazioni
UNI	Istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici. I suddetti istituti possono richiedere l'accreditamento per l'attività di cui al punto I.8 <u>con riferimento ai propri studenti</u> , entro i 12 mesi dal conseguimento del titolo accademico;
IST.SCOL.	Istituzioni scolastiche statali e non statali abilitate al rilascio di titoli di studio con valore legale. I suddetti istituti possono richiedere l'accreditamento per l'attività di cui al punto I.8, <u>con riferimento ai propri studenti</u> , entro i 12 mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio;

7

3. Requisiti di ammissione alla procedura di accreditamento

3.1 Requisiti di Ordine Generale – OG

Il richiedente non deve trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'articolo 80, commi 1, 2, 3, 4 e 5, del D. Lgs. 50/2016 e sotto definite, di esclusione dalla partecipazione alla presente procedura.

OG.1 NON deve aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. (Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015. La disposizione non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande).

OG.2 NON deve aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di tutela della salute e di sicurezza sul lavoro, nonché ad ogni altro obbligo in materia ambientale, sociale e del lavoro derivante dalla normativa, dai CCNL e altre disposizioni e devono essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, la tutela della salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, l'applicazione del CCNL relativo al settore di appartenenza;

OG.3 NON deve trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (concordato con continuità aziendale) o, a loro carico, NON deve essere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni);

OG. 4 NON deve essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, come previsto dal comma 5 lett b) dell'art. 80 del D. Lgs 50/2016;

OG.5 la partecipazione non DEVE determinare una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del Codice (D. Lgs 50/2016), non diversamente risolvibile;

OG.6 la partecipazione NON DEVE determinare una distorsione della concorrenza;

OG.7 NON deve essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

OG.8 NON deve essere iscritto al casellario dell'ANAC per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara o accreditamento;

OG.9 NON deve aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. (L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa);

OG.10 l'operatore economico DEVE presentare la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero autocertifica la sussistenza del medesimo requisito;

OG.11 NON deve trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di accreditamento, in una situazione di controllo o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;

OG.12 l'operatore economico, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulta abbia denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;

OG.13 Nei confronti dei seguenti soggetti:

- Il titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- socio o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- soci accomandatari o direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;
- cessati dalle suddette cariche nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente avviso di accreditamento. Per tali soggetti cessati, in caso di provvedimenti o condanne, il Proponente DEVE dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata da parte dei medesimi.

A) non è stata pronunciata alcuna condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:

- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

L'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

L'operatore, che si trovi in una delle situazioni di cui alla lettera A) limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dal precedente capoverso. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale.

B) NON devono trovarsi in una situazione di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. (Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia);

Disposizioni relative ai consorzi

I consorzi possono eseguire le prestazioni oggetto di accreditamento con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di domanda di accreditamento, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti del Comune.

I consorzi sono tenuti ad indicare nella domanda di accreditamento per quali consorziati concorrono. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima procedura di

accreditamento. In caso di violazione sono esclusi dalla procedura sia il consorzio sia il consorziato. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. È vietata la partecipazione a più di un consorzio.

N.B: Inoltre, i Consorzi devono inserire tra la documentazione lo statuto del Consorzio e la procedura di accreditamento con le relative dichiarazioni dovrà essere completata da tutti i consorziati indicati come esecutori delle prestazioni.

3.2 Requisiti di Idoneità Professionale – IP

I Richiedenti

IMP	SNC	SAS	SOCAP	COOP	COOP Soc	ORGVOL	APS	AFI	PROF	CON	UNI	IST.SCOL.
-----	-----	-----	-------	------	----------	--------	-----	-----	------	-----	-----	-----------

IP.1 devono essere in possesso delle eventuali autorizzazioni amministrative, previste dalle vigenti normative, per l'esercizio delle attività afferenti i servizi di cui propone accreditamento.

A tal fine, devono dichiarare di essere in possesso delle eventuali autorizzazioni amministrative, previste dalle vigenti normative, per l'esercizio delle attività afferenti i servizi di cui propone accreditamento. *Nella specifica sezione della piattaforma di accreditamento dedicata ai "dati Informativi" dovranno essere inserite le eventuali Amministrazioni emittenti.*

I richiedenti

IMP	SNC	SAS	SOCAP	COOP	COOP Soc	CON
-----	-----	-----	-------	------	----------	-----

IP.2 devono risultare iscritti, nel Registro delle Imprese, tenuto dalla Camera di Commercio competente per territorio, per l'attività del/dei servizi oggetto per i quali si richiede l'accreditamento tra quelli descritti nel paragrafo 1.1.

I Richiedenti

COOP	COOP Soc	CON coop soc
------	----------	--------------

IP.3 devono risultare iscritte nell'Albo delle società cooperative presso il Ministero delle attività Produttive per il tramite degli uffici delle Camere di commercio, istituito con D.M. 23.06.2004. Le Cooperative Sociali devono risultare iscritte nella corrispondente sezione del suddetto registro. *Nella specifica sezione della piattaforma di accreditamento dedicata ai "dati Informativi" dovrà essere inserito il numero di iscrizione.*

I Richiedenti

COOP Soc	CON coop soc
----------	--------------

IP.4 devono risultare iscritte nell' Albo regionale delle cooperative sociali.

I richiedenti

ORGVOL

IP.5 devono risultare iscritte, da almeno 6 mesi, presso l'Albo regionale delle Organizzazioni di volontariato e prevedere nello Statuto o nell'Atto costitutivo lo svolgimento delle attività per cui si richiede accreditamento. *Nella specifica sezione della piattaforma di accreditamento dedicata ai "dati Informativi" dovrà essere inserito il numero di iscrizione*

I richiedenti:

APS

IP.6 devono risultare iscritte presso, da almeno 6 mesi, l'Albo regionale delle Associazioni di promozione sociale e prevedere nello Statuto o nell'atto costitutivo lo svolgimento delle attività per cui si richiede accreditamento. *Nella specifica sezione della piattaforma di accreditamento dedicata ai "dati Informativi" dovrà essere inserito il numero di iscrizione.*

I richiedenti:

AFI

IP.7 devono risultare iscritte, da almeno 6 mesi, nel Registro delle persone giuridiche istituito presso le prefetture, con scopo corrispondente alla categoria corrispondente a quella del servizio per cui si chiede accreditamento ovvero devono risultare iscritte in Registri e/o Albi e/o Elenchi riconosciuti dalle Pubbliche Amministrazioni. *Nella specifica sezione della piattaforma di accreditamento dedicata ai "dati Informativi" dovranno essere indicati gli Estremi identificativi del Registro o dell'Albo o dell'Elenco nonché dovrà essere inserito il numero di iscrizione.*

PROF

IP.8 devono risultare iscritti al relativo albo professionale, laddove esistente.

3.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale – TP

3.3.1 Tutti i Richiedenti:

TP.1 devono avere il possesso dei requisiti richiesti, secondo la seguente griglia, in base all'area per la quale richiedono l'accreditamento:

AREA	Categoria Prestazione	Servizi Socio Assistenziali ed Educativi	
A	Servizi domiciliari di base		Aver svolto, negli ultimi tre anni, per conto di Enti Pubblici o privati, almeno un anno di servizio in una delle aree (A, B, C, D, L.1, L.3, L.4, L.5, L.7)
B	Servizi Professionali		
C	Facilitazione alla domiciliarità		
D	Servizi di aiuto personale di natura volontaristica e non.		
L	Prestazioni integrative Home Care Premium (L.1, L.3, L.4, L.5, L.7)		
E	Servizi e strutture a ciclo diurno extra domiciliare		Operare nel settore da almeno sei mesi
L.2	Prestazioni integrative Home Care Premium. Servizi e strutture a carattere extradomiciliare		

F	Strutture residenziali autorizzate al funzionamento		Autorizzazione regionale per il funzionamento
L	Prestazioni integrative Home Care Premium L.8. Strutture sociali residenziali		
G	Strutture 0 - 6		Operare nel settore da almeno sei mesi
H	Supporti		Operare nel settore da almeno sei mesi
L	Prestazioni integrative Home Care Premium L.6 Supporti- Fornitura ausili e presidi strumenti di domotica		
I	Percorsi per l'inclusione attiva		Aver svolto, negli ultimi tre anni, per conto di Enti Pubblici o privati, almeno un anno di servizio in una delle prestazioni di cui alla lettera I

Al fine di dimostrare il possesso del relativo requisito, nella specifica sezione della piattaforma di accreditamento dedicata ai “dati Informativi” dovranno essere indicati gli Estremi identificativi delle Amministrazioni Pubbliche o dei privati per cui si è operato e i relativi periodi.

12

TP.2 devono disporre di Carta dei Servizi, secondo le previsioni della legge 328/2000, da allegare in fase di accreditamento, elaborata dalla piattaforma sulla base delle indicazioni inserite a sistema.

TP.3 devono essere in possesso di Polizza assicurativa per Responsabilità civile verso terzi per infortuni e danni, di polizza RCO, Responsabilità Civile verso i lavoratori e polizza RCA, o impegnarsi alla stipula delle stesse in caso di erogazione delle prestazioni, con massimali adeguati alla tipologia di prestazioni erogate e al volume presunto delle medesime;

TP.4 devono avere un referente del Servizio per cui si chiede accreditamento, con adeguata qualificazione professionale, secondo le eventuali previsioni normative nazionali o regionali;

TP.5 devono disporre per l'esecuzione delle prestazioni di personale qualificato rispetto a ciascun delle attività per cui si chiede accreditamento, come indicato nell'Allegato 1;

TP.6 devono garantire un minimo di formazione degli operatori dedicati ai servizi per i quali viene richiesto l'accredimento, con rilascio di un attestato, da produrre al Plus. I contenuti della formazione che dovranno essere strettamente attinenti il servizio per il quale si è accreditati.

TP.7 I requisiti di idoneità tecnica dei consorzi devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal D. Lgs 50/2016, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

3.3.2 Mancato possesso dei requisiti

Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti di ammissione determina l'esclusione del richiedente dalla procedura di accreditamento.

4. Piattaforma informatica e termini e modalità di presentazione dell'istanza di accreditamento

4.1 Il Plus Area Ovest utilizza la piattaforma gestionale Si Care. Pertanto, sia la procedura di accreditamento che la fase di esecuzione delle prestazioni verranno gestite tramite l'utilizzo della piattaforma informatica.

4.2 Per presentare istanza *on line* è necessaria la pre registrazione alla procedura da parte del rappresentante legale del soggetto richiedente, attraverso la specifica sezione del sito www.plusareaovest.it "**accreditamento**".

Una volta registrati, con le credenziali di accesso alla piattaforma è possibile e presentare l'istanza di accreditamento "*on line*", indicando le singole prestazioni per le quali si richiede l'accreditamento, con l'indicazione di tutti gli elementi richiesti dal sistema.

4.3 Del presente avviso è data pubblicazione nell'Albo pretorio *on line* del Comune di Villa San Pietro e di tutti i Comuni dell'ambito del Plus Area Ovest.

4.4 Successivamente all'invio telematico della domanda non è più possibile procedere alla modifica delle dichiarazioni inserite a sistema. Saranno ammesse eventuali integrazioni su richiesta.

4.5 Per l'intera durata del periodo di apertura della presente procedura di accreditamento, sarà attivo un servizio di assistenza tramite la casella di posta elettronica: plusareaovest@comune.villasanpietro.ca.it

5. Dichiarazioni

5.1 Ciascun soggetto richiedente l'accreditamento, dovrà "dichiarare", all'interno dell'istanza "*on line*", il possesso di tutti i requisiti sopra definiti, in relazione alla propria tipologia giuridica e ai servizi per cui si chiede accreditamento.

5.2 Le dichiarazioni sostitutive sono presentate e sottoscritte in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

5.3 I Richiedenti dovranno anche dichiarare, per le prestazioni prescelte di:

- ben conoscere le norme generali e particolari che regolano l'accreditamento oltre che tutti gli obblighi dal medesimo derivanti, tutte le condizioni locali, i Contratti Collettivi di settore, nonché le circostanze generali e particolari;
- aver preso visione del Regolamento di Accreditamento e di accettarne integralmente i contenuti;
- aver preso visione del contenuto, dei requisiti e degli standard di qualità di ciascun servizio per cui si chiede accreditamento, analiticamente descritti negli allegati al presente regolamento cui sono parte integrante: Allegato 1 – "Descrizione Prestazioni", Allegato 2 – "Parametri di qualità" e di accettarne integralmente i contenuti;
- aver preso visione del Regolamento INPS Ex – gestione ex Inpdap per le prestazioni Home Care Premium 2014 e di accettarne integralmente i contenuti;
- aver preso visione del Regolamento dei servizi socio assistenziali, domiciliari ed extradomiciliari dell'ambito del Plus Area Ovest e dei relativi allegati e di accettarne integralmente i contenuti;
- accettare che tutte le comunicazioni del Plus Area Ovest avvengano attraverso la piattaforma di accreditamento, nonché, a mezzo posta elettronica, PEC;
- impegnarsi ad applicare la seguente **clausola sociale**: i fornitori accreditati si impegnano ad assumere prioritariamente, il personale precedentemente in essere presso i beneficiari, salvo diversa indicazione degli stessi;
- impegnarsi al rispetto del patto d'integrità, allegato.
- impegnarsi a comunicare il conto corrente dedicato di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;

- impegnarsi, nell'ambito dei servizi per cui si è stati accreditati e, senza alcuna remunerazione aggiuntiva, all'utilizzo degli strumenti tecnologici in uso agli utenti e ai soggetti accreditati e alla partecipazione ad incontri di coordinamento gestionali a cura del Plus Area Ovest;
- nell'ambito dei servizi per cui si è stati accreditati e senza alcuna remunerazione aggiuntiva, dotare il personale di servizio di *smart phone* con sistema operativo Android e tecnologia NFC al fine di rilevare le prestazioni domiciliari ed extra domiciliari effettivamente svolte, secondo quanto previsto dal presente regolamento;
- impegnarsi a partecipare agli incontri formativi sull'utilizzo della piattaforma Si Care organizzati dal Plus Area Ovest;
- nell'ambito dei servizi per cui si è stati accreditati e senza alcuna remunerazione aggiuntiva, garantire la funzionalità GPS attiva sugli *smart phone* degli operatori durante gli accessi domiciliari al fine di "localizzare" le prestazioni effettivamente svolte;
- essere informato, ai sensi del D.lgs. 30/06/2003 n. 196, che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

5.4 Il sistema on line di accreditamento, dopo l'inserimento dei dati anagrafici di ciascun soggetto dichiarante, produce automaticamente l'istanza di accreditamento con copia di tutte le suddette dichiarazioni in file formato pdf che dovrà essere salvato, firmato digitalmente e allegato alla piattaforma per l'invio telematico dell'istanza.

6. Sezione Informativa Soggetto Richiedente

6.1 La procedura di accreditamento "on line" prevede anche una sezione informativa che dovrà essere compilata a cura del Soggetto richiedente.

6.2 Nella stessa andranno compilati tutti i campi richiesti dal sistema. Il sistema indica i campi obbligatori e quelli facoltativi. La mancata compilazione dei campi obbligatori non permette di andare avanti con la procedura.

6.3 I contenuti di tale sezione sono assimilabili alla **Carta dei Servizi** prevista dalle vigenti normative.

6.4 La prima parte è riservata alla descrizione di ciascun singolo servizio per cui si richiede accreditamento mentre parti ulteriori sono riservate al Curriculum Aziendale del soggetto richiedente.

6.5 Ciascuna parte dovrà essere compilata nei limiti di spazio testuale previsti dalla procedura, pari a 1000 caratteri per la scheda aziendale e 500 per ciascun servizio per cui si chiede accreditamento. In caso di servizi per cui risulta necessario l'utilizzo di una struttura residenziale o diurna, dovranno essere inseriti i dati identificativi della medesima.

6.6 Sarà possibile allegare logo aziendale.

6.7 Le suddette indicazioni saranno automaticamente utilizzate dal sistema per la elaborazione del Registro dei fornitori accreditati nel quale, quindi, vengono riportate le informazioni inserite dei fornitori relative come sopra descritte, attraverso cui gli utenti beneficiari potranno selezionare il soggetto fornitore.

7. Tariffe

7.1 Il Soggetto richiedente dovrà impegnarsi a praticare le tariffe, laddove siano indicate nell'allegato 1 ed eventualmente, offrire maggiori prestazioni, quali proposte migliorative senza alcun costo aggiuntivo, che devono essere indicate in fase di accreditamento e che risulteranno inserite nel registro dei fornitori accreditati e nella carta di servizi.

Per le prestazioni per le quali non sono previste delle tariffe nell'Allegato A, gli operatori che intendano accreditarsi devono indicare la tariffa offerta, escluse le strutture di cui alla lettera F le cui tariffe sono stabilite dalla normativa regionale in materia.

7.2 Inoltre, come stabilito nel Regolamento dei servizi socio assistenziali, domiciliari ed extradomiciliari dell'ambito del Plus Area Ovest, l'erogazione delle prestazioni ivi previste, oggetto di accreditamento, è gratuita, compartecipata o integralmente a carico dell'utente, nel rispetto del DPCM 159/2013.

La quota di contribuzione, eventuale, a carico dell'utente dovrà essere versata direttamente dal beneficiario del progetto al fornitore accreditato prescelto.

ATTENZIONE

Le tariffe proposte sono onnicomprensive di ogni onere e imposta e di tutti gli eventuali oneri accessori (materiali, supporti amministrativi, referenti, formazione, spostamenti, etc).

8. Prescrizioni

8.1 Tutte le comunicazioni ai soggetti richiedenti verranno effettuate a mezzo piattaforma on line di accreditamento. In aggiunta potrà essere utilizzata la PEC e la posta elettronica ordinaria.

8.2 La tariffa vincola il richiedente fin dal momento della sua presentazione mentre l'Amministrazione rimane impegnato solo con la stipula della Convenzione e non assume impegno alcuno con il semplice accreditamento.

8.3 L'Amministrazione avrà in ogni caso la facoltà di annullare e revocare la presente procedura, ovvero di non procedere all'accREDITamento o alla stipula della Convenzione, senza che il richiedente possa avanzare alcuna pretesa.

8.4 L'Amministrazione non procederà, comunque, all'accREDITamento nel caso in cui nessuna delle richieste di accREDITamento presentate sia giudicata idonea o se ragioni di pubblico interesse e/o straordinarie e imprevedibili comportino variazioni agli obiettivi perseguiti attraverso la presente procedura.

9. Procedura di AccredItamento

9.1 Il possesso dei requisiti dichiarati per l'accREDITamento verrà verificato dal competente Ufficio di Piano.

9.2 Nelle more del procedimento di verifica, che potrà essere effettuato anche a campione, i soggetti richiedenti verranno accREDITati con riserva. In caso di riscontro negativo si procederà a comunicare l'esito ed alla conseguente cancellazione dall'elenco dei fornitori accREDITati.

9.3 L'Ufficio determina l'accREDITamento e provvede alla stipula della relativa convenzione.

9.4 L'Ufficio di Piano procederà con le verifiche afferenti la conservazione dei requisiti di accREDITamento in capo a ciascun Soggetto.

10. Sottoscrizione della convenzione di accREDITamento

10.1 L'Ufficio di Piano della Gestione Associata procederà con la sottoscrizione di una unica Convenzione per ogni soggetto, indipendentemente dal numero di servizi accREDITati.

10.2 La stipula delle convenzioni avverrà attraverso la medesima piattaforma di accREDITamento, tramite firma digitale.

10.3 La sottoscrizione delle Convenzioni di AccREDITamento implica l'immediata disponibilità del soggetto accREDITato ad avviare le attività di informazione ed erogazione servizi in favore dei beneficiari che ne faranno richiesta.

10.4 La sottoscrizione non comporta alcun obbligo da parte dell'Ente di affidare servizi, essendo l'erogazione subordinata alla scelta degli utenti.

10.5 E' vietata la cessione, anche parziale, dell'AccREDITamento.

11. Elenco fornitori accreditati

11.1 Tutti i soggetti accreditati per ciascun servizio, prestazione o intervento oggetto di accreditamento, saranno inseriti e pubblicati all'interno dell'elenco dei fornitori accreditati, da diffondere alla comunità, al fine di permettere ai beneficiari di meglio identificare il fornitore specializzato, cui rivolgersi per le prestazioni a lui spettanti.

11.2 L'elenco riporterà per ciascun servizio i Soggetti Accreditati, ampliato dalle schede descrittive di cui al punto 6 e delle tariffe eventualmente offerte, predisposte in fase di accreditamento da ciascun soggetto fornitore.

11.3 L'elenco avrà formato digitale su portale web e corrispondente supporto cartaceo.

12. Il Piano Assistenziale Individuale (PAI).

12.1 Il beneficiario dispone di un piano assistenziale individuale redatto esclusivamente dalla case Manager comunale e dell'ufficio di Piano, che ha durata definita e prevede le prestazioni a suo favore.

12.2 L'assegnazione delle suddette prestazioni genera il "diritto" alla loro fruizione presso i soggetti accreditati, attraverso l'utilizzo di "buoni di servizio sociale" in possesso del beneficiario.

12.3 Il buono sociale rilasciato agli utenti indica le prestazioni cui ha diritto, l'importo totale del contributo spettante al beneficiario e la quota di contribuzione a suo carico.

Unitamente al buono viene rilasciato all'utente il badge per la successiva fase di erogazione delle prestazioni.

13. La scelta del fornitore ed erogazione delle prestazioni

13.1 Tutte le prestazioni previste dovranno essere attestate tramite l'utilizzo della piattaforma informatica.

L'utilizzo è obbligatorio e il mancato utilizzo della stessa farà venir meno la possibilità di procedere all'erogazione delle prestazioni.

13.2 Il beneficiario ha diritto di scegliere il fornitore, per ciascun servizio assegnato nel PAI, attraverso il registro dei fornitori accreditati, come indicato all'articolo 6 del presente regolamento.

13.3 Una volta scelto il fornitore, il beneficiario e il legale rappresentante del fornitore formalizzano la scelta tramite due passaggi:

- 1) sottoscrizione del buono sociale, una copia del quale va trattenuta da entrambe le parti e trasmessa al plus ovest, con la trasmissione del 1° documento fiscale tramite PEC o piattaforma Si Care;
- 2) associazione tramite app (il beneficiario avvicina il proprio Badge allo *smart phone* del fornitore scelto, che attiva la funzione di "scelta" nella propria app di progetto);

13.4 Durante l'erogazione delle prestazioni i fornitori accreditati erogano le prestazioni a favore del beneficiario nei limiti quantitativi del PAI, rilevando l'inizio ed il termine di ogni prestazione.

14. Pianificazione prestazioni e utilizzo piattaforma informatica Plus Area Ovest

14.1 Successivamente alla fase di associazione col beneficiario, per ciascuna tipologia di servizio, il soggetto accreditato ha accesso sulla piattaforma alla scheda delle prestazioni per cui è stato scelto.

14.2 Il Soggetto accreditato pianifica, attraverso il calendario presente sulla piattaforma, gli interventi o gli accessi o le forniture.

ATTENZIONE

14.3 Il mancato inserimento della pianificazione temporale, almeno settimanale, degli interventi non ne permette il loro avvio e l'erogazione delle corrispondenti prestazioni.

14.4 Dopo l'inserimento della pianificazione temporale degli interventi è possibile avviarne l'erogazione.

14.5 Ogni accesso domiciliare o presso le strutture extra domiciliari, dovrà essere "certificato" attraverso il badge in possesso del beneficiario, app su smart phone in possesso degli operatori.

L'inizio e la fine di ogni prestazione deve essere certificata con lo smarcamento del badge dell'utente con lo smartphone dell'operatore. Il sistema di rilevazione registra ciascuna attività, contabilizzando il monte ore e il costo complessivo della prestazione.

14.6 Il programma di intervento si esaurisce con l'utilizzo complessivo del budget di cura per ciascuna servizio in favore di ciascun utente.

14.7 Il sistema rileva eventuali discrasie tra il programma inserito a sistema e gli effettivi interventi erogati, per i quali il Plus richiederà giustificazioni con l'eventuale applicazione di sanzioni e penali.

14.8 Il sistema rileva ritardi di accesso, la localizzazione degli interventi e ogni discrasia di intervento, generando automaticamente Alert di sistema.

14.9 Il beneficiario ha, in ogni caso, il diritto a interrompere l'erogazione delle prestazioni previste nel PAI o modificare il soggetto accreditato fornitore dando preavviso entro il giorno 10 del mese di interruzione o modifica.

ATTENZIONE

14.10 La modifica del soggetto accreditato fornitore dovrà essere effettuato con il coinvolgimento del case manager del plus ovest, al fine di verificarne le motivazioni e l'efficacia socio assistenziale.

15. Rendicontazione, fatturazione e pagamento delle prestazioni

15.1 Il beneficiario versa l'eventuale quota di compartecipazione a suo carico, indicata nel buono sociale, direttamente al fornitore accreditato prescelto.

15.2 La quota di contribuzione dovrà essere versata a seguito della resa delle prestazioni con la cadenza concordata col fornitore.

15.3 La restante parte del contributo spettante al beneficiario verrà corrisposta direttamente dal Plus ovest, comune di Villa San Pietro, al fornitore accreditato.

15.4 Il soggetto accreditato esecutore emette regolare documento fiscale (fattura o ricevuta) intestato **al soggetto beneficiario del progetto**, in quanto effettivo committente. La fattura o ricevuta dovrà indicare: beneficiario del progetto, durata temporale delle prestazioni, tipologia di prestazioni erogate e relative ore, importo totale corrispondente al rendiconto elaborato dalla piattaforma SI Care. Il documento fiscale indicherà in due voci separate l'importo a carico del beneficiario contribuente e l'importo a carico del Comune e l'eventuale quietanza dell'avvenuto pagamento della quota a carico del beneficiario contribuente.

15.5 Al fine di poter procedere col pagamento della quota di contributo a carico del Comune, copia del documento fiscale dovrà essere trasmesso via PEC o tramite la piattaforma Si Care al ufficio di Piano del Plus Area Ovest.

15.6 Il comune pagherà ai soggetti accreditati il valore del buono riconosciuto ai singoli utenti (scorporato della quota di contribuzione a carico dell'utente). Contestualmente alla trasmissione del 1° documento fiscale dovrà essere allegato:

- il buono sociale firmato da entrambe le parti;

- l'autorizzazione del beneficiario del progetto a riscuotere la somma dovuta dal Comune di Villa San Pietro a titolo di contributo spettante all'utente.

15.7 L'Amministrazione procederà con il pagamento entro 60 giorni dalla ricezione delle stesse, con accredito sul conto corrente bancario dedicato di cui all'art.3 della Legge 13 agosto 2010 n.136

16. Verifiche e controlli

16.1 L'Amministrazione si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che il soggetto possa nulla eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza di tutte le disposizioni contrattuali.

16.2 Attraverso proprio personale provvederà all'organizzazione di azioni di monitoraggio, controllo e ispezione.

16.3 Le ispezioni saranno svolte da personale dell'Amministrazione. Al fine di consentire le azioni di monitoraggio, controllo e ispezione, tutti i documenti e le informazioni attinenti al servizio erogato dovranno essere immediatamente disponibili, ed esibiti o comunicati a semplice richiesta.

16.4 Nessuna limitazione può essere opposta in relazione a questioni di garanzia della riservatezza dei dati personali, per il cui trattamento da parte dell'Amministrazione sarà acquisito, a cura dell'accreditato, ove necessario, il relativo consenso. Gli "ispettori" potranno documentare eventuali criticità con qualunque mezzo.

16.5 Qualora dal controllo il servizio dovesse risultare non conforme agli accordi contrattuali, il funzionario preposto notificherà l'inadempimento e formulerà per iscritto le relative prescrizioni e le comunicherà con ogni mezzo al fornitore; quest'ultimo dovrà provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate con ogni tempestività e comunque entro le 48 ore successive alla ricezione delle prescrizioni.

17. Penali

17.1 L'Amministrazione applica le penali nel caso in cui il soggetto accreditato non adempia o adempia parzialmente o in ritardo agli obblighi a suo carico previsti nelle relative Schede Allegati 1 e 2 fatta salva comunque la facoltà per l'Amministrazione di chiedere il risarcimento di eventuali ulteriori danni.

17.2 L'applicazione delle penali non solleva il soggetto accreditato dalle responsabilità civili, amministrative e penali assunte con la sottoscrizione della convenzione e che dovessero derivare da dolo, negligenza, imperizia o imprudenza.

17.3 E' fatto pertanto salvo il diritto del Committente al risarcimento del maggior danno. Le penali di cui al presente articolo si intendono cumulabili tra loro.

17.4 Indipendentemente da quanto previsto nel presente articolo, qualora il soggetto accreditato non adempia correttamente alle obbligazioni di sua competenza, l'Amministrazione può risolvere la convenzione e/o ordinare ad altro soggetto, previa comunicazione, l'esecuzione totale o parziale dei servizi omessi, addebitando i relativi costi ed i danni derivati all'Ente allo stesso Soggetto.

17.5 Per ogni inadempienza che, sia in corso d'opera sia all'esito delle verifiche effettuate a fine intervento, fosse riscontrata e contestata all'accreditato, sarà irrogata una penale variabile dallo 0,50% al 20% del prezzo complessivo pattuito relativo a ciascun singolo servizio. Le penali si intendono cumulabili tra loro.

17.6 L'applicazione di ogni penale è preceduta da formale contestazione scritta dell'inadempienza, comunicata con ogni mezzo (fax, posta elettronica, etc.), alla quale il Soggetto Accreditato ha la facoltà di presentare controdeduzioni scritte entro le 48 ore successive alla ricezione della contestazione.

17.7 Analogamente potrà procedere a contestazioni a fine intervento sulla base delle risultanze acquisite.

17.8 La misura della penale, viste le controdeduzioni del Soggetto Accreditato, sarà stabilita dall'Amministrazione in relazione all'entità delle infrazioni rilevate e alla loro frequenza.

17.9 Ciascuna penale sarà applicata con semplice comunicazione scritta e senza formalità particolari; il relativo importo sarà trattenuto dal corrispettivo dovuto a saldo e non ancora liquidato al Soggetto accreditato.

17.10 Nel caso di contestate gravi inadempienze, eccedenti il numero di tre, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere la convenzione.

Art. 18. Cause di risoluzione

18.1 La Convenzione può essere risolta, con effetto immediato, nei seguenti casi:

- gravi violazioni degli obblighi previsti nei criteri di accreditamento e nell'erogazione delle prestazioni;
- impiego continuativo e reiterato di personale professionale non idoneo, non qualificato e non in possesso di regolare contratto di lavoro;
- mancata attivazione di interventi richiesti in modo continuativo.

18.2 Qualora vengano verificate le suddette gravi inadempienze o la perdita dei requisiti prescritti si procederà a formale notifica di avvio del procedimento di risoluzione; il soggetto accreditato avrà tempo 10 giorni per fornire spiegazioni che, se ritenute esaustive, definiranno il procedimento dando luogo solo alle penalità indicate nei precedenti Articoli.

Art. 19. Responsabilità per danni

19.1 Il Soggetto Accreditato si assume ogni responsabilità sia civile, sia penale, derivante ai sensi di legge in ragione dell'espletamento di quanto richiesto dal presente regolamento ed è interamente ed esclusivamente responsabile di eventuali danni che possano per qualsiasi motivo verificarsi in dipendenza dello svolgimento nel patto di accreditamento, sia a carico del titolare del Soggetto che delle persone di cui si avvale, sia per gli incidenti che comunque possano derivare ai medesimi in conseguenza o in connessione all'espletamento del servizio stesso.

19.2 Il soggetto accreditato è interamente ed esclusivamente responsabile di tutti i danni che comunque per l'esecuzione del servizio possano derivare ai beneficiari o a terzi, a persone, a cose o animali.

19.3 L'Amministrazione Comunale è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere agli utenti durante l'esecuzione dei servizi.

19.4 I fornitori accreditati assumono a proprio carico l'onere di garantire l'Amministrazione Comunale da ogni azione che possa essere intentata nei confronti della stessa per infortuni o danni arrecati a terzi o a dipendenti, in relazione allo svolgimento del servizio.

19.5 A tale scopo gli operatori accreditati si impegnano a stipulare e a consegnare all'Amministrazione Comunale, in sede di stipula del patto di accreditamento la polizza RCT a copertura dei rischi.

19.6 Gli operatori accreditati, inoltre, garantiranno la copertura assicurativa dei propri operatori (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui la ditta aggiudicataria si avvalga), in relazione al servizio prestato, sia durante lo svolgimento dell'attività professionale che durante i percorsi necessari allo svolgimento del lavoro.

A tale riguardo dovrà essere stipulata:

- a) una polizza Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO) con un massimale per sinistro e condizioni normative adeguate all'attività svolta;
- b) una polizza Responsabilità Civile Auto (RCA) per danni arrecati a terzi (inclusi i trasportati) in conseguenza della circolazione di veicoli posseduti e/o utilizzati.

19.7 Copia delle suddette polizze, debitamente quietanziate, dovranno essere consegnate all'Amministrazione Comunale prima dell'inizio dello svolgimento delle prestazioni a favore dei beneficiari del progetto.

19.8 Trattandosi di un Servizio di pubblico interesse, il fornitore accreditato assicura e garantisce l'erogazione delle prestazioni di cui al presente regolamento e dei relativi allegati sempre e in ogni caso,

anche in presenza di agitazioni sindacali, vertenze aziendali, ecc. nella misura prevista da eventuali accordi in applicazione della normativa sui servizi definiti come essenziali.

Art. 20. Obblighi in materia di sicurezza

20.1 L'operatore accreditato è responsabile della corretta applicazione del D.lgs. 81/08, come modificato dal D.lgs. 106/09, relativo alla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.

20.2 Ogni fornitore accreditato ha l'obbligo di dotare i lavoratori di idonei dispositivi di protezione individuale DPI individuati a seguito della valutazione dei rischi.

20.3 Resta a carico dei fornitori accreditati la predisposizione e la comunicazione di quegli adempimenti in materia di legislazione della sicurezza del lavoro di cui al suddetto D.lgs.81/2008 quali il documento della valutazione dei rischi DVR relativo all'attività oggetto del servizio prestato.

DICHIARAZIONE DEI REQUISITI TECNICO PROFESSIONALI IN MERITO ALLA SICUREZZA.

L'impresa, dovrà trasmettere l'autocertificazione dei requisiti tecnico-professionali dalla quale si evincono i seguenti punti:

- nominativo del responsabile del servizio prevenzione e protezione con la relativa lettera d'incarico;
- nominativo del medico competente e relativa lettera d'incarico.

20.4 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 L.136/2010, la tessera di riconoscimento di cui all'art. 18, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, deve contenere, oltre agli elementi ivi specificati, anche la data di assunzione.

Art. 21. Trattamento dei dati personali

21.1 Ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003 e successive modifiche o integrazioni l'accreditato è designato quale "Responsabile esterno del trattamento" dei dati personali e sensibili dei beneficiari e dei loro familiari, ai sensi dell'art. 4 e 29 del medesimo Decreto. I dati saranno raccolti in relazione all'espletamento del servizio. Il soggetto accreditato si impegna a trattare i dati esclusivamente al fine dell'espletamento del servizio.

21.2 L'accreditato dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile del trattamento e si impegna a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento.

21.3 Il Responsabile esterno del trattamento provvede alla designazione degli "Incaricati del trattamento", ai sensi degli artt. 4 e 30 del Decreto, cui impartisce le istruzioni del caso, finalizzate alla protezione dei dati personali trattati, in conformità del medesimo Codice.

21.4 Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile della presente Convenzione con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

Art. 22. Rapporto giuridico tra Ente e soggetto accreditato

22.1 Nessun rapporto di lavoro viene, con la sottoscrizione della Convenzione di accreditamento, ad instaurarsi tra l'assuntore del servizio e l'Ente, né tra questo e le persone di cui i soggetti accreditati si avvalgono per l'esecuzione della prestazione.

22.2 Tutti i rapporti giuridici ed economici comunque inerenti a tali persone fanno carico esclusivamente ed integralmente ai soggetti accreditati.

Art. 23. Foro competente

23.1 Per ogni controversia è competente il foro esclusivo di Cagliari.

23.2 Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento di Accreditamento e nelle schede che formano parte integrante della presente procedura, si intende comunque citata la normativa vigente in materia.

23.4 Per informazioni rivolgersi nei seguenti giorni e orari:

ai seguenti recapiti:

Plus Area Ovest – Comune di Villa San Pietro

Piazza San Pietro, 6

09010 Villa San Pietro (CA)

E mail: plusareaovest@comune.villasanpietro.ca.it

Posta certificata: plusareaovest@comunevillasanpietro.postecert.it